



ASSOLOMBARDA

Legge di bilancio 2019

Novità del regime forfettario;

Imposta sostitutiva per ricavi/compensi fino a 100.000 euro;

Tassazione dei pensionati “esteri” che si trasferiscono nel Mezzogiorno.

Massimo Cortese
Assolombarda

4 Marzo 2019

Regime forfettario - Normativa di riferimento:

Art. 1, commi da 54 a 89, Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015)

Introduzione del nuovo regime forfettario destinato agli operatori economici di ridotte dimensioni

Art. 1, commi da 111 a 113, Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016)

- ❑ *Ha razionalizzato la tassazione delle attività produttive di ridotte dimensioni;*
- ❑ *Superare progressivamente le criticità e le sovrapposizioni generate dalla coesistenza di più regimi di favore destinati a soggetti con caratteristiche simili (regime delle nuove attività produttive, regime fiscale di vantaggio).*

Art. 1, commi da 9 a 11, Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019)

- ❑ *Ampliamento della platea degli utilizzatori (soglia di compensi/ricavi elevata a 65.000 euro);*
- ❑ *eliminazione di alcuni requisiti d'accesso al regime (rimozione spese per il personale e per l'acquisto di beni strumentali);*
- ❑ *la previsione di nuove cause ostative all'accesso al regime.*

Regime forfettario - Requisiti d'accesso:

I contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni applicano il regime forfettario, se nell'anno precedente hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 65.000.

CONDIZIONI PER ACCEDERE AL REGIME FORFETTARIO DAL 2016 AL 2018

<i>ricavi o compensi</i>	<i>ragguagliati ad anno, non superiori ai limiti stabiliti dalla legge stessa, diversi a seconda del codice Ateco relativo all'attività esercitata.</i>
<i>Lavoro altrui</i>	<i>non aver sostenuto spese per un ammontare complessivo \leq 5.000 euro lordi per lavoro accessorio, lavoratori dipendenti e collaboratori (compresi quelli a progetto), utili da partecipazione per gli associati e spese per le prestazioni di lavoro di familiari.</i>
<i>Beni strumentali</i>	<i>Il costo complessivo dei beni strumentali alla chiusura dell'esercizio, al lordo degli ammortamenti, non doveva superare la somma di 20.000 euro.</i>

Regime forfettario - Quali ricavi o compensi?

Ai fini del computo del limite dei 65.000 euro rilevano:

- ❑ *I ricavi di cui agli artt. 57 e 85 del Tuir (corrispettivi derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi legati all'attività tipica svolta dall'impresa, le cessioni di titoli, strumenti finanziari simili alle azioni e titoli, le somme incassate a titolo di risarcimenti....);*
- ❑ *I compensi di cui all'art. 54 del Tuir derivanti dall'attività professionale o artistica.*

I ricavi o compensi dell'anno precedente vanno individuati avendo riguardo al regime utilizzato nel precedente periodo d'imposta (principio di competenza per chi era in ordinario, principio di cassa per il professionista o il contribuente in principio "di vantaggio")

Per la verifica della soglia di compensi/ricavi, nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici Ateco, si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate.

Non rilevano gli ulteriori componenti positivi indicati nelle dichiarazioni fiscali, adeguando il riferimento agli Indici Sintetici di Affidabilità, che hanno sostituito gli studi di settore.

Regime forfettario - Cause di esclusione

a) utilizzo di regimi speciali ai fini dell'imposta sul valore aggiunto o di regimi forfettari di determinazione del reddito;

b) i soggetti non residenti, a eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto;

c) i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui all'art. 10, c 1, numero 8), del Dpr 633/72, e successive modificazioni, o di mezzi di trasporto nuovi di cui all'art. 53, c 1, del Dl 331/93, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;

N
O
V
I
T
A'
d) gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all'articolo 5 del Testo unico di cui al Dpr 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni;
d-bis) le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro.

Regime forfettario – I soggetti che iniziano l'attività

I contribuenti che iniziano un'attività d'impresa, arte o professione e che presumono di rispettare i requisiti e le condizioni previste per l'applicazione del regime forfettario hanno l'obbligo di:

- ❑ *dare comunicazione nella dichiarazione di inizio attività (modello AA9/12), da presentare ai sensi dell'articolo 35 del Dpr 633/1972) – tale comunicazione non ha alcun valore di opzione, trattandosi per il “forfettario” di un regime naturale, ma essa è richiesta unicamente a fini anagrafici - l'omessa indicazione non preclude l'accesso al regime, ma comporta la sanzione da euro 250 a euro 2000 (art. 11, comma 1, lettera a) del Dlgs 471/1997;*
- ❑ *attestare la sussistenza dei requisiti per l'accesso al regime (comma 54) e dell'assenza della cause ostative (comma 57) in sede di dichiarazione annuale dei redditi (quadro LM del modello redditi persone fisiche).*
- ❑ *applicazione di un'aliquota del 5% (rispetto a quella ordinaria del 15%) dal periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata (e non dall'apertura della partita Iva - v. chiarimento circ. 17/E del 2012) e per i quattro periodi successivi, al ricorrere di determinate condizioni.*

Regime forfettario – I soggetti che iniziano l'attività

Per beneficiare dell'aliquota al 5% per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro successivi, è necessario che il contribuente deve rispettare tutte e 3 le seguenti condizioni:

Esercizio di attività	non abbia esercitato, nei 3 anni precedenti l'inizio dell'attività per cui si intende applicare il regime forfettario, attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche se in qualità di socio di società di persone o collaboratore di impresa familiare (il triennio si computa con riferimento alla data a partire dalla quale si vuole accedere al nuovo regime, calcolato secondo il calendario comune – v chiarimenti circolare 17/E del 2012) ;
Mera prosecuzione di altra attività	l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;
Prosecuzione attività di un altro soggetto	qualora venga proseguita un'attività svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d'imposta precedente, non sia superiore ai limiti previsti dal comma 54 della legge 190/2014 (euro 65.000).

Regime forfettario – I soggetti già in attività

PASSAGGIO AL REGIME FORFETTARIO

Dal regime forfettario	Il contribuente che nel 2018 applicavano il regime forfettario continua ad applicarlo, sempre che sia in possesso dei nuovi requisiti di legge (limite ricavi/compensi e assenza cause ostative).
Dal regime dei minimi	Possono transitare nel regime forfettario purché siano in possesso dei requisiti previsti dalla legge. In base a quanto previsto dal comma 87 della legge 190/2014 possono anche continuare ad avvalersi dell'aliquota del 5% fino a compimento del quinquennio o del 35° anno di età. Chi ha applicato il regime nel 2015, può applicare l'imposta sostitutiva del 5% per il solo anno 2019. I contribuenti che non hanno compiuto il 35° anno possono rimanere nel regime dei minimi se mantengono i ricavi/compensi sotto la soglia dei 30.000 euro e quindi applicare l'imposta del 5%.
Contabilità semplificata	Non sussiste alcun problema al passaggio al regime forfettario (ovviamente al verificarsi di tutti i requisiti di legge) non si rende necessario verificare il decorso del triennio in quanto sia il regime forfettario che il regime di contabilità semplificata sono due regimi naturali dei contribuenti minori (circ. 11/E del 2017).
Contabilità ordinaria	Non sussiste alcun problema al passaggio al regime forfettario (ovviamente al verificarsi di tutti i requisiti di legge) né si rende necessario verificare il decorso del triennio alla luce di quanto previsto dall'articolo 1 del D.p.r 442/1997 che consente di modificare l'opzione esercitata senza attendere il decorso del triennio in virtù delle modifiche normative (se sono intervenute modifiche sostanziali su un regime contabile, è possibile derogare al vincolo triennale e modificare la scelta effettuata nell'anno precedente)

Regime forfettario – esoneri ai fini IVA

Divieto di rivalsa dell'Iva	Fatture emesse, scontrini o ricevute fiscali emessi durante l'applicazione del regime forfettario: non deve essere addebitata l'Iva a titolo di rivalsa.
Diritto alla detrazione	Divieto di esercitare il diritto alla detrazione dell'Iva assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti.
Registrazioni documenti "attivi"	Esonero dalla registrazione delle fatture emesse e dalla registrazione dei corrispettivi.
Registrazioni documenti "passivi"	Esonero dalla registrazione delle fatture di acquisto
Tenuta registri	Esonero dalla tenuta e conservazione dei registri e documenti (con eccezione delle fatture e documenti di acquisto e le bollette doganali di importazione).
Liquidazione	Esonero dalla liquidazione e versamento dell'Iva
Dichiarazione Iva	Esonero dalla compilazione e dall'invio della dichiarazione Iva
Periodiche	Esonero dalla presentazione delle liquidazioni periodiche Iva.
Spesometro /Esterometro	Esonero dalla presentazione della comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva ("spesometro"/esterometro).
Fattura elettronica	Esonero dall'obbligo di fatturazione elettronica nei rapporti B2B e B2C
Certificazione corrispettivi	Esonero dalla certificazione dei corrispettivi qualora svolgano le attività previste dall'articolo 2 del Dpr 696/1996 (cessione di tabacchi, giornali, carburanti).

Regime forfettario – semplificazioni/esoneri contabili

Scritture contabili	I soggetti in regime forfettario sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, fermo restando, l'obbligo di conservare i documenti ricevuti ed emessi.
Sostituto d'imposta	I contribuenti forfettari non sono sostituti d'imposta pertanto non sono tenuti a operare le ritenute alla fonte (su redditi di lavoro autonomo, provvigioni per operazioni di agenzia, commissione, mediazione, rappresentanza...).
Ritenuta d'acconto	Non sono soggetti a ritenuta alla fonte sui ricavi/compensi percepiti: è necessario che il contribuente rilasci un'apposita dichiarazione al sostituto dalla quale risulti che il reddito, cui le somme percepite afferiscono, è soggetto all'imposta sostitutiva
Irap e studi di settore	Esclusione dall'Irap ed esclusione dagli studi di settore o dai parametri contabili

Regime forfettario – obblighi

Conservazione acquisti	Numerare e conservare le fatture d'acquisto e le bollette doganali.
Certificazione vendite	Certificare i corrispettivi di vendita (a eccezione delle attività di cui all'articolo 2, Dpr 696/1996).
Quadro Rs (ritenute)	I forfettari devono indicare nella dichiarazione dei redditi il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all'atto del pagamento degli stessi non è stata operata la ritenuta e l'ammontare dei redditi stessi.
Quadro RS indicazione acquisti	<p>I contribuenti in regime forfettario sono tenuti a riportare specifiche informazioni relative alla loro attività.</p> <p>In particolare, nel modello redditi, sono previsti specifici righi per gli esercenti attività d'impresa (da RS374 a RS378) e per i lavoratori autonomi (da RS379 a RS381).</p>

Regime forfettario – adempimenti nelle operazioni con l'estero

Cessioni intracomunitarie	Sono assimilate alle operazioni interne, per le quali l'Iva non viene evidenziata in fattura. Il cedente, deve indicare in fattura che l'operazione, soggetta al regime in esame, «non costituisce cessione intracomunitaria ai sensi dell'articolo 41, comma 2 bis, del Dl 30 agosto 1993 n. 331»
Acquisti intracomunitari	Fino a 10.000 euro l'Iva è assolta dal cedente nel Paese di origine dei beni. Se maggiore di 10.000 euro, l'acquisto assumerà rilevanza in Italia, secondo le regole degli acquisti Ue. In tale caso il contribuente forfettario dovrà: <ul style="list-style-type: none">› iscriversi al Vies;› assolvere l'Iva, integrando la fattura emessa dall'operatore comunitario con l'indicazione dell'aliquota e dell'imposta, e versandola entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, senza diritto alla detrazione dell'imposta (no modello Intra, salvo superamento del limite di 200.000 euro)
Cessioni extraUe	Si applicano gli articoli 8, 8 bis, 9 e seguenti del Dpr 633/1972
Acquisti extraUe	In caso di acquisto di beni extraUe l'operatore economico dovrà assolvere l'Iva in dogana, senza ulteriori altri adempimenti da porre in essere.

Regime forfettario – adempimenti nelle operazioni con l'estero

Prestazioni di servizi ricevute

Nel caso di prestazioni di servizi “generiche” di cui all’articolo 7 ter ricevute da soggetti comunitari, il contribuente forfettario dovrà:

- › iscriversi al Vies;
- › assolvere l’Iva (22%) integrando la fattura emessa dall’operatore comunitario con l’indicazione dell’aliquota e dell’imposta;
- › versare l’imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione (codice tributo 6493);
- › presentare il modello Intra 2 quater (solo però se si superano 50.000 euro di acquisti).

Nel caso di prestazioni di servizi “generiche” di cui all’articolo 7 ter ricevute da operatori economici extraUe il contribuente forfettario dovrà solo versare l’imposta.

Prestazioni di servizi rese

- ad un committente Ue, sarà emessa fattura senza addebito di imposta (articolo 7 ter, Dpr 633/1972) e compilerà l’elenco Intrastat delle prestazioni di servizio rese previa iscrizione al Vies.

- a soggetti operatori economici extraUe la fattura sarà emessa senza addebito di Iva, non soggetta a Iva ex articolo 7, Dpr 633/1972.

Regime forfettario – determinazione del reddito

Reddito imponibile = ricavi/compensi percepiti nel corso dell'anno X coefficiente di redditività

Gruppo settore (codice attività)	Valore di soglia Ricavi/compensi	Coefficiente di redditività
Industrie alimentari e delle bevande (1011)	65.000 (35.000 nel 2015; 45.000 dal 2016 al 2018)	40%
Commercio all'ingrosso e al dettaglio (45 da 46.2 a 46.9 da 47.1 a 47.7 47.9)	65.000 (40.000 nel 2015; 50.000 dal 2016 al 2018)	40%
Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande (47.81)	65.000 (30.000 nel 2015; 40.000 dal 2016 al 2018)	40%
Commercio ambulante di altri prodotti (47.82 47.89)	65.000 (20.000 nel 2015; 30.000 dal 2016 al 2018)	54%
Costruzioni e attività immobiliari (da 41 a 43 e 68)	65.000 (15.000 nel 2015; 25.000 dal 2016 al 2018)	86%
Intermediari del commercio (46.1)	65.000 (15.000 nel 2015; 25.000 dal 2016 al 2018)	62%
Attività dei servizi di alloggio e ristorazione (55 56)	65.000 (40.000 nel 2015; 50.000 dal 2016 al 2018)	40%
Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi (da 64 a 66 – da 69 a 75 85 – da 86 a 88)	65.000 (15.000 nel 2015; 30.000 dal 2016 al 2018)	78%
Altre attività economiche (da 01 a 03 – da 05 a 09 – da 12 a 33 35 – da 36 a 39 – da 49 a 53 – da 58 a 63 – da 77 a 82 - 84 – da 90 a 93 – da 94 a 96 – da 97 a 98 - 99)	65.000 (20.000 nel 2015; 30.000 dal 2016 al 2018)	67%

Regime forfettario – determinazione del reddito

- ❑ *Reddito imponibile X l'imposta sostitutiva del 15% (o 5% per i soggetti che iniziano nuove attività per i primi 5 periodi d'imposta).*
 - ❑ *L'imposta sostitutiva sostituisce l'irpef, le addizionali irpef e l'irap.*
 - ❑ *Il regime forfettario non prevede la possibilità di utilizzo di deduzioni e detrazioni, ad eccezione degli oneri previdenziali pagati dal contribuente.*
 - ❑ *I componenti positivi e negativi di reddito che si riferiscono ad «anni precedenti» a quello a partire dal quale ha effetto il regime forfettario, «la cui tassazione o deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni del Tuir, che dispongono o consentono il rinvio», debbono partecipare, per le loro quote residue, alla formazione del reddito dell'esercizio precedente a quello di efficacia del predetto regime (plusvalenze e spese di manutenzione)*
- ES: Si consideri una plusvalenza realizzata in cinque periodi d'imposta, a partire dal 2016. Se nel 2019 il contribuente opta per il regime forfettario, nell'ultimo periodo d'imposta prima di quello forfettario e, quindi, nel 2018, dovrà assoggettare a tassazione tre quinti della plusvalenza.*
- ❑ *Il regime forfettario non è soggetto ad alcun limite temporale di permanenza, ma si può “utilizzare” fino a quando vengono rispettati i limiti e le condizioni poste dalla norma.*
 - ❑ *I ricavi ed i compensi vengono imputati al periodo d'imposta sulla base del “principio di cassa”, e cioè in base al momento di effettiva percezione del ricavo o compenso.*

Regime forfettario – accesso e fuoriuscita dal regime – IVA

Rettifica della detrazione Iva

- ❑ *Nell'ipotesi di passaggio dal regime ordinario al regime semplificato occorrerà valutare e gestire con attenzione l'eventuale necessità di "restituire" l'Iva (o parte di essa) a suo tempo detratta.*
- ❑ *l'eventuale rettifica sarà a sfavore del contribuente, in quanto si dovrà restituire l'imposta (o parte di essa) a suo tempo detratta sui beni e i servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati, oltre che sui beni ammortizzabili se non è ancora trascorso il "periodo di osservazione", quinquennale per i beni mobili e decennale per gli immobili.*
- ❑ *La rettifica della detrazione deve essere operata nella dichiarazione dell'ultimo anno di applicazione delle regole ordinarie*

ES: passaggio al regime forfettario nel 2019 la rettifica va eseguita nella dichiarazione Iva dell'ultimo anno di applicazione delle regole ordinarie (il 2018) e il versamento dell'eventuale importo a debito va operato (circolare 10/E/2016) in unica soluzione entro il termine di versamento del saldo Iva relativo all'anno precedente (termine ordinario del 16 marzo).

- ❑ *La rettifica della detrazione, a favore del contribuente, in caso di passaggio dal regime forfettario al regime ordinario nella dichiarazione relativa al primo anno di applicazione delle regole ordinarie*

Regime forfettario – accesso e fuoriuscita dal regime – IVA

Esigibilità differita

- ❑ *Riguarda le operazioni per le quali il comma 5 dell'articolo 6 del Dpr 633/1972 prevede che l'esigibilità dell'imposta si manifesti all'atto del pagamento dei relativi corrispettivi (es: cessione di beni e prestazione di servizi nei confronti dello Stato)*
- ❑ *il comma 62 dell'articolo 1 della legge 190/2014 stabilisce che, nella dichiarazione relativa all'anno in cui è applicata l'imposta sul valore aggiunto nei modi ordinari, si deve considerare anche l'imposta relativa alle operazioni per le quali non si è ancora verificata l'esigibilità*

ES: un contribuente che dal 2019 passa al regime forfettario e ha posto in essere una delle operazioni a esigibilità differita nel 2018 (o anche in anni precedenti) per la quale non sia stato incassato il corrispettivo entro la fine del 2018, la relativa imposta deve comunque essere indicata in dichiarazione annuale.

Regime forfettario – confronto con altri regimi

Descrizione	Regime di vantaggio DL 98/2011 (residuale)	Regime forfettario L. 190/2014	Regime di contabilità semplificata
Ricavi/compensi	Fino a 30.000,00 euro	Fino a 65.000,00 euro	Fino a 400.000,00 o 700.000,00 euro
Determinazione del reddito	Analitica - Principio di cassa	Forfettaria con coefficiente redditività	Analitica - Criterio misto cassa/competenza
Imposta	Sostitutiva al 5%: <ul style="list-style-type: none"> • per 5 anni; • oppure oltre, fino a 35 anni di età 	Sostitutiva: <ul style="list-style-type: none"> • al 5% per i primi 5 anni di attività; • o al 15%. 	IRPEF ordinaria a scaglioni di reddito, oltre addizionali
IRAP	No	No	possibile
IVA	No	No	Si con tutti gli obblighi
Beni strumentali	Fino a 15.000,00 euro nel triennio	Nessun limite	Nessun limite
Oneri deducibili/ detraibili	<ul style="list-style-type: none"> • No dal reddito soggetto ad imposta sostitutiva • Sì dagli eventuali altri redditi che concorrono al reddito complessivo IRPEF 	<ul style="list-style-type: none"> • No dal reddito soggetto ad imposta sostitutiva • Sì dagli eventuali altri redditi che concorrono al reddito complessivo IRPEF 	Sì, dal reddito complessivo IRPEF
Ritenute d'acconto	No	No	si
Indici di affidabilità	No	No	si

Regime forfettario – confronto con altri regimi

Descrizione	Regime di vantaggio DL 98/2011 (residuale)	Regime forfettario L. 190/2014	Regime di contabilità semplificata
Partecipazioni in società di persone e srl	No, possibile solo partecipazione in srl non trasparenti	No	si
Possesso di redditi di lavoro dipendente e assimilati	Nessun limite	Nessun limite ma possibile causa ostativa	Nessun limite
Tenuta contabilità	No	No	si
Fattura elettronica	No	No	si

Imposta sostitutiva per ricavi/compensi fino a 100.000 euro

Legge di bilancio 2019 (legge 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1 commi 17 - 22)

- ❑ Dal 1 gennaio 2020;
- ❑ le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni;
- ❑ nel periodo d'imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione hanno conseguito ricavi o percepito compensi compresi tra 65.001 euro e 100.000 euro;
 - non rilevano gli eventuali componenti positivi indicati dal contribuente nella dichiarazione fiscale ai fini degli ISA;
 - nel caso di esercizio contemporaneo di più attività contraddistinte da differenti codici ATECO, si assume la somma dei ricavi imputabili alle singole attività svolte
- ❑ possono applicare al reddito d'impresa o di lavoro autonomo un'imposta sostitutiva dell'Irpef, delle addizionali regionale e comunale e dell'Irap con aliquota del 20%;
- ❑ ha carattere opzionale in luogo dell'ordinaria tassazione progressiva IRPEF;
- ❑ il reddito imponibile è determinato in via analitica in base alle regole ordinarie di determinazione del reddito d'impresa e di lavoro autonomo e, non sono previste agevolazioni ai fini contributivi;

Imposta sostitutiva per ricavi/compensi fino a 100.000 euro

❑ Non possono applicare l'imposta sostitutiva:

a) le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini Iva o di regimi forfetari di determinazione del reddito;

b) i soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito da essi complessivamente prodotto;

c) i soggetti che, in via esclusiva o prevalente, effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili, o di mezzi di trasporto nuovi;

d) gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari, ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni;

d-bis) le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei 2 precedenti periodi d'imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro.

Imposta sostitutiva per ricavi/compensi fino a 100.000 euro

- non sono assoggettati a ritenuta d'acconto da parte del sostituto d'imposta. A tale fine i contribuenti rilasciano un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto all'imposta sostitutiva;
- non sono tenuti a operare le ritenute alla fonte; nella dichiarazione dei redditi i contribuenti persone fisiche indicano il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all'atto del pagamento degli stessi non è stata operata la ritenuta e l'ammontare dei redditi stessi;
- sono esonerati dall'applicazione dell'Iva e dai relativi adempimenti ai sensi delle disposizioni relative al regime forfetario;
- saranno obbligati alla fatturazione elettronica

Pensionati “esteri” che si trasferiscono nel Mezzogiorno

Legge di bilancio 2019 (legge 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1 commi 273 e 274)

- ❑ Le persone fisiche titolari di pensioni estere;
- ❑ fiscalmente non residenti in Italia nei 5 periodi d'imposta precedenti a quello in cui l'opzione diviene efficace;
- ❑ trasferiscono la propria residenza in Italia in un Comune del Mezzogiorno (Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia) con popolazione non superiore a 20.000 abitanti;
- ❑ possono optare per l'assoggettamento dei redditi di qualunque categoria, percepiti da fonte estera o prodotti all'estero ad un'imposta sostitutiva del 7%; possono esercitare l'opzione le persone fisiche che trasferiscono la residenza da Paesi con i quali sono in vigore accordi di cooperazione amministrativa;
- ❑ Ai fini della validità dell'opzione, l'Agenzia delle Entrate trasmette tali informazioni, attraverso gli idonei strumenti di cooperazione amministrativa, alle autorità fiscali delle giurisdizioni indicate come luogo di ultima residenza fiscale;
- ❑ L'opzione è valida per i primi 5 periodi d'imposta successivi a quello in cui diviene efficace, è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui è trasferita la residenza in Italia ed è efficace a decorrere da tale periodo d'imposta;

Pensionati “esteri” che si trasferiscono nel Mezzogiorno

- ❑ L'opzione è revocabile dal contribuente e sono fatti salvi gli effetti prodotti nei periodi d'imposta precedenti. Gli effetti dell'opzione cessano laddove sia accertata l'insussistenza dei requisiti previsti o il venir meno degli stessi e in ogni caso di omesso o parziale versamento dell'imposta sostitutiva nella misura e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge. La revoca o la decadenza dal regime precludono l'esercizio di una nuova opzione.
- ❑ L'imposta sostitutiva del 7% è versata in unica soluzione entro il termine previsto per il versamento del saldo delle imposte sui redditi e non è deducibile da nessun'altra imposta o contributo. Per l'accertamento, la riscossione, il contenzioso e le sanzioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per l'imposta sui redditi;
- ❑ Per i periodi d'imposta di validità dell'opzione, non sono tenuti agli obblighi di dichiarazione del quadro RW e sono esenti dalle imposte ivi indicate (Ivie e Ivafe);
- ❑ In sede di esercizio dell'opzione, le persone fisiche possono manifestare la facoltà di non avvalersi dell'applicazione dell'imposta sostitutiva con riferimento ai redditi prodotti in uno o più Stati o territori esteri, applicando il regime ordinario e il credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero.



ASSOLOMBARDA

www.assolombarda.it
www.assolombardanews.it
Seguici su

